



COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA DI TRENTO

**Regolamento comunale
per la rateizzazione dei versamenti a seguito di accertamento o
liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a
copertura dei servizi comunali a tariffa**

Approvato con Delibera di Consiglio n. 28/2024 dd. 30.10.2024

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	3
Articolo 2 - Ambito di applicazione	3
Articolo 3 – Modalità e termini di rateizzazione.....	3
Articolo 4 - Disposizioni finali ed entrata in vigore.....	4

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e ss.mm. per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei debiti tributari derivanti da attività di accertamento o liquidazione di tributi comunali e dei versamenti effettuati a copertura dei servizi comunali a tariffa.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune, emessi a seguito di accertamento o liquidazione di tributi comunali, anche unitariamente e contestualmente emanati e notificati per più anni, può chiedere con apposita istanza la rateizzazione del debito tributario.
2. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:
 - a. ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato;
 - b. in caso di definizione agevolata delle sanzioni.
3. La rateizzazione non può essere accordata:
 - a. quando l'importo complessivo dovuto, anche in relazione a più provvedimenti dello stesso tributo, è inferiore ad € 100,00;
 - b. quando è già stata avviata la riscossione coattiva con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura;
 - c. quando per lo stesso debito è intervenuta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del presente regolamento.
4. Relativamente ai servizi comunali a tariffa, sia per somme già accertate che per somme in corso di accertamento, l'utente può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito qualora il totale della somma (anche cumulativa di fatture) non sia inferiore all'importo di € 200,00.
5. Competente all'applicazione del presente regolamento è il Funzionario Responsabile del tributo, responsabile dell'entrata di cui si chiede la rateizzazione.

Articolo 3 – Modalità e termini di rateizzazione

1. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso su richiesta del contribuente.
2. Il carico di tributi e tariffe arretrati, di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di sanzioni, oneri e spese, è ripartito in rate mensili e di pari importo.
3. Il numero massimo delle rate è stabilito in rapporto all'entità del debito come da seguente prospetto:
 - a. Da € 100,01 ad € 500,00 fino ad un massimo di 4 rate mensili;
 - b. Da € 500,01 ad € 3.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - c. Da € 3.000,01 ad € 6.000,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili;
 - d. Da € 6.000,01 ad € 20.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;
 - e. Oltre € 20.000,01 fino ad un massimo di 72 rate mensili.
4. La dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di dodici rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento, non ancora definitivo, deve essere presentata entro il termine di prescrizione per la presentazione del ricorso in sede giudiziaria avverso l'avviso stesso. La prima rata deve essere versata, entro 60

giorni dalla notifica dell'avviso. Sulle rate successive alla prima sono calcolati gli interessi nella misura del tasso legale vigente al momento della richiesta.

6. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di accertamento divenuto definitivo e non impugnato deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva che coincide con la notifica del primo provvedimento relativo a tale procedura. Nei casi di cui al presente comma, la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di definitività dell'avviso di accertamento.
7. In caso di mancato pagamento di una rata al debitore verrà inviato un sollecito di pagamento. Laddove si verifichi il mancato pagamento di un'altra rata, anche non consecutiva, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima ed il debito non può più essere rateizzato. Pertanto, l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fidejussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento previsto per legge per la riscossione coattiva.
8. La domanda di rateizzazione deve essere presentata all'Ufficio competente in materia di gestione del tributo/tariffa di cui si chiede la rateizzazione. Alla domanda di rateizzazione può essere allegata la documentazione ritenuta utile dal debitore ai fini dell'accoglimento della domanda. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la scadenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono notificati all'interessato.
9. Per gli importi pari o superiori ad € 10.000,00, l'accoglimento della domanda di rateizzazione è subordinata alla presentazione di idonea garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 e ss.mm. (fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fidejussoria).

Articolo 4 - Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Sono abrogate le analoghe disposizioni eventualmente presenti in altri regolamenti comunali in materia di rateizzazione di pagamento di tributi/tariffe.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione pervenute da quella data.